

## LE NUOVE SANZIONI DALL'1.9.2024

### *Sanzioni violazioni dichiarazione REDDITI / IRAP*

<u>D.Lgs. n. 471/97</u>	Violazione	Sanzione violazioni fino al 31.8.2024	Sanzione violazioni dall'1.9.2024
<b>Art. 1, comma 1</b>	Dichiarazione omessa	dal 120% al 240% imposte dovute, minimo € 250	120% imposte dovute, minimo € 250
	senza imposte dovute	da € 250 a € 1.000 (1)	da € 250 a € 1.000 (1)
	Dichiarazione omessa presentata entro la dichiarazione del periodo d'imposta successivo (2)	dal 60% al 120% imposte dovute, minimo € 200	--
	senza imposte dovute	da € 150 a € 500 (1)	--
<b>Art. 1, comma 1-bis</b>	Dichiarazione omessa presentata oltre 90 gg. ma entro termine accertamento (3) (4)	--	75% imposte dovute
	senza imposte dovute	--	da € 250 a € 1.000 (1)
<b>Art. 1, comma 2</b>	Dichiarazione infedele	dal 90% al 180% maggior imposta dovuta / differenza credito utilizzato	70% maggior imposta dovuta / differenza credito utilizzato, minimo € 150
<b>Art. 1, comma 3</b>	Dichiarazione infedele con utilizzo di documentazione falsa / operazioni inesistenti / mediante artifici / raggiri / condotte simulatorie o fraudolente	dal 135% al 270% maggior imposta dovuta / differenza credito utilizzato	dal 105% al 140% maggior imposta dovuta / differenza credito utilizzato, minimo € 150
<b>Art. 1, comma 2-bis</b>	Dichiarazione infedele con presentazione dichiarazione integrativa entro termine accertamento (4) (5)	--	50% maggior imposta dovuta / differenza credito utilizzato
	senza imposte dovute	--	€ 150

<b>Art. 1, comma 8</b>	Dichiarazione omessa / infedele redditi prodotti all'estero	Sanzioni aumentate di 1/3	--
----------------------------	---	---------------------------	----

- (1) Aumentate fino al doppio ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
- (2) Prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
- (3) 31.12 settimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione [ex art. 43, DPR n. 600/73](#).
- (4) Prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo.
- (5) 31.12 quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione [ex art. 43, DPR n. 600/73](#).

## ***Sanzioni violazioni dichiarazione IVA***

D.Lgs. n. 471/97	Violazione	Sanzione violazioni fino al 31.8.2024	Sanzione violazioni dall'1.9.2024
<b>Art. 5, comma 1</b>	Dichiarazione omessa	dal 120% al 240% IVA dovuta, minimo € 250	120% <u>IVA</u> dovuta, minimo € 250
	Dichiarazione omessa presentata entro la dichiarazione del periodo d'imposta successivo (6)	dal 60% al 120% imposte dovute, minimo € 200	--
<b>Art. 5, comma 1-bis</b>	Dichiarazione omessa presentata oltre 90 gg. ma entro termine accertamento (7) (8)	--	75% <u>IVA</u> dovuta
	senza imposte dovute	--	€ 250
<b>Art. 5, commi 4 e 4-ter</b>	Dichiarazione infedele	dal 90% al 180% maggior IVA dovuta / differenza di credito utilizzato	70% maggior IVA dovuta / differenza di credito utilizzato, minimo € 150
		dal 30% al 60% se maggior IVA / minor credito inferiore al 3%	46,67% se maggior IVA / minor credito inferiore al 3% dell'IVA / credito e comunque inferiore a

		dell'IVA / credito e comunque inferiore a € 30.000	€ 30.000
<b>Art. 5, comma 4.1</b>	Dichiarazione infedele con presentazione dichiarazione integrativa entro termine di accertamento (8) (9)	--	50% <u>IVA</u> dovuta
	senza imposte dovute	--	€ 150
<b>Art. 5, comma 4-bis</b>	Dichiarazione infedele con utilizzo di documentazione falsa / operazioni inesistenti / mediante artifici / raggiri / condotte simulatorie o fraudolente	dal 135% al 270% maggior IVA dovuta / differenza di credito utilizzato	dal 105% al 140% maggior IVA dovuta / differenza di credito utilizzato nei confronti dell'acquirente / committente che ha utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti con compartecipazione alla frode
<b>Art. 5, comma 5</b>	Rimborso credito <u>IVA</u> in assenza di presupposti	30% credito rimborsato	25% credito rimborsato

(6) Prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

(7) 31.12 settimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione [ex art. 57, DPR n. 633/72](#).

(8) Prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo.

(9) 31.12 quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione [ex art. 57, DPR n. 633/72](#).

### ***Sanzioni violazioni documentazione / registrazione operazioni imponibili***

D.Lgs. n. 471/97	Violazione	Sanzione violazioni fino al 31.8.2024	Sanzione violazioni dall'1.9.2024
------------------------	------------	--	-----------------------------------

<b>Art. 6, comma 1</b>	Omessa documentazione / registrazione operazioni imponibili (10)	dal 90% al 180% IVA non correttamente documentata / registrata, minimo € 500	70% <u>IVA</u> non correttamente documentata / registrata, minimo € 300
	Omessa documentazione / registrazione operazioni imponibili con imposta inferiore a quella dovuta (10)		
<b>Art. 6, comma 2</b>	Omessa documentazione / registrazione operazioni non imponibili / esenti / non soggette / soggette a reverse charge	dal 5% al 10% corrispettivi non documentati / non registrati, minimo € 500	5% corrispettivi non documentati / non registrati, minimo € 300
<b>Art. 6, comma 2-bis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancata / non tempestiva trasmissione / memorizzazione corrispettivi giornalieri</li> <li>memorizzazione / trasmissione dati incompleti / non veritieri</li> </ul>	90% <u>IVA</u> importo non memorizzato / trasmesso, minimo € 500	70% <u>IVA</u> importo non memorizzato / trasmesso, minimo € 300
<b>Art. 6, comma 3</b>	Mancata emissione ricevute fiscali / scontrini fiscali o documenti di trasporto / emissione di documenti per importi inferiori	90% <u>IVA</u> importo non documentato, minimo € 500	70% <u>IVA</u> importo non documentato, minimo € 300
	Omessa annotazione sull'apposito registro dei corrispettivi in caso di mancato / irregolare funzionamento degli apparecchi / misuratori fiscali		
<b>Art. 6, comma 6</b>	Illegittima detrazione <u>IVA</u>	90% <u>IVA</u> detratta	70% <u>IVA</u> detratta
	Applicazione <u>IVA</u> superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente / prestatore	da € 250 a € 10.000 nei confronti dell'acquirente / committente fermo restando il diritto alla detrazione (11)	--
	Applicazione <u>IVA</u> superiore a quella effettiva per operazioni esenti / non imponibili / non soggette erroneamente assolta dal cedente / prestatore	--	da € 250 a € 10.000 nei confronti dell'acquirente / committente fermo restando il diritto alla detrazione (12) (13)
<b>Art. 6, comma 9-bis</b>	Omessi adempimenti reverse charge da parte dell'acquirente / committente (se risulta dalla contabilità)	da € 500 a € 20.000	da € 500 a € 10.000

	Omessi adempimenti reverse charge da parte dell'acquirente / committente (se non risulta dalla contabilità)	dal 5% al 10% imponibile, minimo € 1.000	5% imponibile, minimo € 1.000
	Omessi adempimenti reverse charge da parte dell'acquirente / committente per fatture ricevute da fornitori nazionali / esteri (in caso di totale / parziale indetraibilità)	dal 90% al 180% maggior IVA dovuta / differenza credito utilizzato 90% <u>IVA</u> detratta	70% <u>IVA</u> detratta (13)
<b>Art. 6, comma 9-bis.1</b>	Operazione erroneamente assoggettata ad <u>IVA</u> anziché in reverse charge da parte del cedente / prestatore (senza intento di evasione / frode)	da € 250 a € 10.000 a carico dell'acquirente / committente, fermo restando il diritto alla detrazione (14)	
<b>Art. 6, comma 9-bis.2</b>	Operazione erroneamente assoggettata a reverse charge dall'acquirente / committente anziché in modo ordinario (senza intento di evasione / frode)	da € 250 a € 10.000 a carico del cedente / prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione (14)	

(10) Se la violazione non ha inciso sulla liquidazione dell'IVA la sanzione è dovuta nella misura da € 200 a € 2.000.

(11) La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.

(12) Riconosciuto salvi i casi di frode e di abuso.

(13) Semprechè la violazione non abbia determinato una dichiarazione infedele sanzionata ai sensi dell'art. 5, comma 4.

(14) Per il pagamento della sanzione è prevista la solidarietà tra le parti.

## ***Sanzioni violazioni relative alle esportazioni***

D.Lgs. n. 471/97	Violazione	Sanzione violazioni fino al 31.8.2024	Sanzione violazioni dall'1.9.2024
<b>Art. 7, comma 1</b>	Cessione all'esportazione <u>art. 8, comma 1, lett. b), DPR n. 633/72</u> con trasporto / spedizione fuori dall'UE a cura dell'acquirente non residente oltre 90 gg.	da 50% al 100% <u>IVA</u> (15)	50% <u>IVA</u> (15)

	Cessione intraUE <a href="#">art. 41, comma 1, lett. a), DL n. 331/93</a> , se il bene è trasportato in altro Stato UE dall'acquirente / terzi per suo conto e lo stesso bene non è pervenuto entro 90 gg.	--	50% <a href="#">IVA</a>
<b>Art. 7, comma 3</b>	Cessione di beni senza <a href="#">IVA</a> in mancanza di dichiarazione d'intento	dal 100% al 200% IVA	70% <a href="#">IVA</a>
<b>Art. 7, comma 5</b>	Indicazione in fattura / dichiarazioni doganali di quantità / qualità / corrispettivi non veritieri	dal 100% al 200% IVA dovuta se i beni fossero ceduti in Italia (16)	70% <a href="#">IVA</a> dovuta se i beni fossero ceduti in Italia (16)

(15) La sanzione non è applicabile in caso di versamento dell'IVA nei 30 gg. successivi, previa regolarizzazione della fattura.

(16) La sanzione non è applicabile se le differenze quantitative non sono superiori al 5%.

### ***Sanzioni altre violazioni II.DD. / IVA***

D.Lgs. n. 471/97	Violazione	Sanzione violazioni fino al 31.8.2024	Sanzione violazioni dall'1.9.2024
<b>Art. 11, comma 2-quinquies</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Omessa / tardiva trasmissione corrispettivi giornalieri;</li> <li>• trasmissione di dati incompleti / non veritieri dei corrispettivi giornalieri;</li> </ul> senza incidere sulla liquidazione <a href="#">IVA</a>	€ 100 per ciascuna trasmissione (17)	€ 100 per ciascuna trasmissione, al massimo € 1.000 a trimestre (17)

(17) Non è applicabile il cumulo ai sensi dell'[art. 12, D.Lgs. n. 472/97](#).

## *Sanzioni omessi / tardivi versamenti e utilizzo crediti non spettanti / inesistenti*

D.Lgs. n. 471/97	Violazione	Sanzione violazioni fino al 31.8.2024	Sanzione violazioni dall'1.9.2024
<b>Art. 13, comma 1</b>	Mancati versamenti in acconto / periodici / conguaglio o a saldo imposte risultanti da dichiarazione	30% importo non versato	25% importo non versato
	versamenti effettuati con ritardo non oltre 90 gg.	15% importo non versato (30% / 2)	12,5% importo non versato (25% / 2)
	versamenti effettuati con ritardo non oltre 15 gg.	1% per ciascun giorno (15% / 15)	0,83% per ciascun giorno (12,5% / 15)
<b>Art. 13, commi 4 e 4-bis</b>	Utilizzo credito / credito d'imposta esistente in misura superiore	30% credito utilizzato	--
	Utilizzo credito non spettante	--	25% credito utilizzato (18)
<b>Art. 13, comma 4- ter</b>	Utilizzo credito in difetto degli adempimenti amministrativi strumentali: <ul style="list-style-type: none"> <li>• non previsti a pena di decadenza;</li> <li>• con violazione rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione (19)</li> </ul>	--	€ 250
<b>Art. 13, comma 5</b>	Utilizzo crediti inesistenti, ai quali manca in tutto o in parte il criterio costitutivo (requisiti oggettivi / soggettivi)	dal 100% al 200% credito utilizzato	70% credito utilizzato
<b>Art. 13 comma 5- bis</b>	Utilizzo crediti inesistenti, ai quali manca in tutto o in parte il criterio costitutivo oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate mediante documenti materialmente / ideologicamente falsi, simulazioni / artifici	--	dal 105% al 140% credito utilizzato

(18) La sanzione è applicabile anche in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi non previsti a pena di decadenza e le relative violazioni non sono state rimosse, entro i termini stabiliti dal comma 4-ter.

(19) Ovvero entro 1 anno dalla commissione della violazione (in assenza di dichiarazione).